

**REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO DEI SANITARI
ASL ROMA 5**

INDICE

Art. 1 Compiti e responsabilità	Pag. 3
Art 2 Composizione e durata	Pag. 3
Art.3 Convocazione	Pag. 4
Art.4 Validità delle sedute	Pag. 4
Art. 5 Funzioni di segreteria e supporto organizzativo	Pag. 5
Art.6 Obbligo di riservatezza	Pag. 5
Art.7 Norma finale	Pag. 5

Articolo 1 - Compiti e responsabilità

Il Consiglio dei Sanitari in qualità di organismo consultivo e di supporto tecnico-sanitario della Direzione Generale dell'Azienda esprime al Direttore Generale/Commissario Straordinario pareri obbligatori non vincolanti, su:

- Atto Aziendale e le sue modifiche;
- provvedimenti a valenza generale o programmatica, anche sotto il profilo organizzativo, in materia tecnico-sanitaria;
- piani di investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie;
- provvedimenti a carattere generale o programmatico in materia di assistenza sanitaria, quali il Piano Attuativo Locale, Piano Strategico Aziendale;
- deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le piante organiche;
- provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modifica dei servizi;
- provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività;
- progetti per specifiche attività;
- programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature a particolare rilevanza tecnica, scientifica, sanitaria ed assistenziale;
- formula proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi;
- svolge ogni altra funzione prevista dalle norme nazionali e regionali, o da disposizioni aziendali.

Articolo 2 - Composizione e durata

1. Il Consiglio dei Sanitari, è presieduto dal Direttore Sanitario che ne è membro di diritto.
2. Conformemente alle specifiche indicazioni regionali contenute nel DCA n.U00259 del 06.08.2014, sulla base delle figure professionali operanti nell'Azienda, i componenti eletti del Consiglio dei Sanitari sono:
 - n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell'Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione;
 - n. 1 dirigente medico veterinario;
 - n. 1 medico specialista ambulatoriale;
 - n. 1 medico di medicina generale;
 - n. 1 medico pediatra di libera scelta;
 - fino a n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario, in rappresentanza delle figure professionali operanti nell'Azienda;
 - n.1 operatore dell'area infermieristica;
 - n.2 operatori dell'area tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione
3. Possono essere eletti, quali componenti del Consiglio dei sanitari, i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità. Partecipano all'elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.

4. Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'Azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
5. I componenti decadono dall'incarico dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un componente, si provvederà alla sostituzione secondo l'ordine della votazione, nel caso sia esaurita la graduatoria si provvederà a elezioni per la figura specifica mancante. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia concessa ai consiglieri per un periodo superiore a mesi sei (6).
7. Il Consiglio dei Sanitari elegge un Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Vice Presidente.
8. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni. In caso di decadenza conserva le proprie funzioni fino al rinnovo e, comunque, non oltre 45 giorni dalla scadenza naturale.

Articolo 3 - Convocazione

1. Il Consiglio dei Sanitari è convocato dal Direttore Sanitario, che lo presiede, di norma con cadenza almeno ogni due (2) mesi, ed ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. La convocazione deve essere recapitata con posta elettronica almeno sette giorni prima dell'incontro e deve recare, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato 24 ore prima.

La documentazione correlata agli argomenti da trattare viene di norma messa a disposizione al momento della convocazione e comunque, nel caso di convocazione ordinaria, non meno di cinque giorni precedenti la riunione.

2. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

3. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno nella nota di convocazione, il Presidente può designare un consigliere con funzione di relatore.

Per particolari e complessi argomenti, il Direttore Sanitario Aziendale può affiancare al relatore uno o più consiglieri che coadiuvino lo stesso nell'istruttoria della pratica.

Il relatore, per l'approfondimento delle funzioni istruttorie e di preparazione per gli argomenti da trattare, si avvale dei Responsabili di Unità Operative di volta in volta interessate.

Il Direttore Sanitario Aziendale può nominare come relatore anche il Responsabile di Unità Operativa interessata o altro Esperto di sua fiducia.

Qualora si debba procedere ad approvare eventuali proposte, queste devono intendersi approvate quando abbiano raccolto la maggioranza semplice dei voti.

Eventuali altri relatori o esperti invitati non hanno diritto di voto.

Articolo 4 - Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari è richiesta la maggioranza dei Componenti, ovvero di otto (8) componenti eletti (essendo 15 i componenti eletti).

2. Le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

3. E' facoltà del Direttore Generale presenziare alle sedute del Consiglio dei Sanitari, le cui convocazioni debbono essergli preventivamente comunicate.

4. Le determinazioni sono di norma adottate con voto palese per alzata di mano. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento a una o più persone, ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

5. I componenti, all'inizio della seduta, possono presentare, nell'ambito delle competenze di cui al precedente art. 2, proposte, mozioni e richieste di chiarimenti al Presidente il quale ha facoltà di soddisfare le richieste medesime contestualmente o nelle sedute successive.

6. La partecipazione al Consiglio dei sanitari non è delegabile per i dipendenti e costituisce adempimento dei doveri di ufficio.

Articolo 5 - Funzioni di segreteria e supporto organizzativo

1. Le funzioni di segreteria e le attività di carattere amministrativo sono svolte da personale amministrativo aziendale, nominato con apposito provvedimento della Direzione Amministrativa aziendale. Il segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni e garantisce che la documentazione istruttoria relativa alle questioni iscritte all'ordine giorno sia a disposizione dei componenti.

2. Di ciascuna seduta deve essere redatto apposito verbale, la cui approvazione dovrà essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di riferimento. Ai fini dell'approvazione la bozza del verbale dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio dei Sanitari unitamente alla convocazione della seduta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

3. Il supporto organizzativo del Consiglio è demandato al personale amministrativo della Direzione Sanitaria Aziendale, che provvederà alla conservazione dei verbali di seduta approvati e alla pubblicazione degli stessi sul sito intranet della ASL Roma 5 e di tutti gli atti del Consiglio che dovranno essere tenuti a disposizione di ciascun Consigliere per la consultazione.

La predetta U.O. provvederà altresì alla predisposizione delle note di convocazione per gli incontri del Consiglio e alla trasmissione delle stesse per posta elettronica; alla gestione ed al sistematico aggiornamento di un elaborato, sia cartaceo che elettronico, per la registrazione della corretta partecipazione dei Consiglieri agli incontri; all'inoltro via email del materiale di interesse.

Articolo 6 - Obbligo di riservatezza

Gli argomenti discussi nelle sedute del Consiglio dei sanitari, nonché le opinioni ed i voti espressi in detta sede, hanno carattere riservato in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate e ai dati trattati, pertanto i partecipanti sono tenuti a non divulgare il contenuto.

Articolo 7 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente formulato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia.

2. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti. Le proposte di modifica e/o integrazione dovranno essere apportate a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.